[1.3.3]

[BUR2002021]

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 – N. 28 Istituzione del Parco naturale del Monte Barro

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

# IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge regionale:

## Art. 1

# (Istituzione del Parco naturale del Monte Barro)

- 1. Ai sensi dell'art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Parco naturale del Monte Barro.
- **2.** I confini del parco naturale e la relativa articolazione territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000, denominata «Parco naturale del Monte Barro», allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

# Art. 2 (Ente di gestione)

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio già preposto alla gestione del Parco del Monte Barro ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 16 settembre 1983, n. 78 (Istituzione del parco naturale del Monte Barro) e successive modifiche e integrazioni.

### Art. 3 (Disciplina delle aree a parco naturale)

- 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983, introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11, il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare la disciplina del parco naturale.
- 2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del parco del Monte Barro). Fino a tale data continuano ad applicarsi, per i predetti ambiti territoriali, le disposizioni della l.r. 7/1991, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

### Art. 4

# (Modifiche alla legge regionale 16 settembre 1983, n. 78)

- 1. Alla l.r. 78/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Istituzione del Parco regionale del Monte Barro»;
- al comma 1 dell'art. 1, le parole «Parco Naturale del Monte Barro» sono sostituite dalle seguenti: «Parco regionale del Monte Barro»;
- c) il titolo dell'Allegato B) è sostituito dal seguente: «Istituzione del Parco regionale del Monte Barro».

# Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 29 novembre 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/628 del 19 novembre 2002).

[BUR2002022]

[5.3.1]

Legge regionale 29 novembre 2002 – n. 29

LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 – N. 29

Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1 (Istituzione del comune di San Siro)

- 1. I comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como, sono fusi in un unico comune.
- **2.** A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali), il nuovo comune è denominato San Siro.
- **3.** Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti sinora ai comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico, come risulta dall'allegata cartografia.

# Articolo 2 (Partecipazione e decentramento dei servizi)

1. Lo statuto del nuovo comune prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

# Articolo 3 (Rapporti patrimoniali, finanziari e giuridici)

- 1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati, per delega della Regione, dalla Comunità Montana Alpi Lepontine.
- **2.** Qualora la Comunità Montana Alpi Lepontine non adempia all'espletamento delle funzioni delegate, i relativi provvedimenti, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, vengono assunti dalla giunta regionale, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*, d'intesa con la commissione consiliare competente.
- **3.** Il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono ai comuni di origine.

## Articolo 4 (Disposizioni transitorie)

1. Restano in vigore, sino all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici del nuovo comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei comuni di Sant'Abbondio e Santa Maria Rezzonico venuti a fusione.

## Articolo 5 (Rimborso spese)

1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità Montana Alpi Lepontine in attuazione delle funzioni delegate di cui all'articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).

### Articolo 6 (Norma finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull'UPB 5.0.3.0.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002.

# Articolo 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2003.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 $\grave{E}$  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 29 novembre 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/629 del 19 novembre 2002).

